

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 13 giugno 2017 — «Varna Holideis» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-364/17)

(2017/C 269/18)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Varna

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «Varna Holideis» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono una rettifica della detrazione operata per una cessione anche in un caso, come quello del procedimento principale, nel quale il negozio giuridico, per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, sia stato dichiarato nullo con sentenza definitiva, oppure se in relazione alla definizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in un caso siffatto si debba ritenere che non sussista una cessione e che l'imposta non fosse esigibile fin dall'inizio.
- 2) Se l'articolo 185, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale che disciplini la rettifica della detrazione operata nel caso di dichiarazione di nullità di un negozio giuridico mediante sentenza, la rettifica possa avvenire in virtù dell'applicazione diretta dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-377/17)

(2017/C 269/19)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE nonché dell'articolo 49 TFUE, avendo essa continuato a prevedere onorari vincolanti per architetti e ingegneri conformemente alla Tariffa degli onorari di architetti e ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure — HOAI);
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

**Motivi del ricorso e principali argomenti**

La Tariffa tedesca degli onorari di architetti e ingegneri (HOAI) prevede un regime di prezzi minimi e massimi per le prestazioni di tale categoria professionale. Detto regime renderebbe più difficile lo stabilimento di architetti e ingegneri interessati a competere con operatori già consolidati tramite offerte non rientranti nella fascia di prezzi consentita. A tali offerenti verrebbe impedito di prestare servizi di qualità identica a prezzi inferiori e servizi di qualità superiore a prezzi più elevati.

Ciò rappresenterebbe una restrizione alla libertà di stabilimento con riguardo tanto agli scopi dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE, quanto agli scopi dell'articolo 49 TFUE.

Tale restrizione non sarebbe giustificata, e in particolare non troverebbe una giustificazione nell'interesse alla salvaguardia della qualità delle prestazioni di servizi, la quale infatti non sarebbe direttamente connessa con il prezzo.

---